

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 674)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1964 (V. Stampato n. 872)*

**d'iniziativa dei deputati FORNALE, VILLA, CANESTRARI e CORONA Giacomo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 giugno 1964*

**Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri è elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

#### Art. 2.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1963, n. 96, risultasse già espletato, saranno dichiarati,

vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalità ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito in cinque anni, con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno ».